



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio il 24.1.2013, nelle persone dei Signori :

Dott. Francesco Maisto *PRESIDENTE*

Dott. Antonia Abiosi Giudice rel.

Dott. Stefania Centorino *ESPERTO*

Dott. Zdenka Zouharova *ESPERTO*

HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA

Visti gli atti relativi a Forlani Paolo, nato a Ferrara il 18.1.1961, residente a Ferrara via della Canapa n. 21, condannato con sentenza Tribunale di Ferrara, in data 6.7.09, confermata dalla sentenza in data 10.6.2011 della Corte di Appello di Bologna, definitiva il 21.6.2012, alla pena di ani 3 , mesi 6 di reclusione, per il delitto di cui agli artt. 589, 51, 55, 113 c.p., commesso il 25.9.2005 a Ferrara;

indulto : anni 3;

pena residua espianda : mesi 6;

Vista l'istanza di affidamento in prova ex art. 47 O.P.;
detenzione domiciliare, ex art. 47 ter comma 1 bis O.P.;

sentite le parti,

a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza camerale,
osserva :

L'imputazione ed i fatti accertati in via definitiva, come dalle sentenze in atti, a carico del predetto e dei colleghi Forlani Paolo, Segatto Monica e Pontani Enzo, in danno del giovane Federico Aldrovandi, danno conto che questi, trovandosi la mattina del 25.9.2005, da solo, all'alba, in stato di agitazione psicofisica, probabilmente conseguito all'uso di sostanze, (dopo l'antefatto dello scontro con Polvani e Pollastri, intervenuti in un primo tempo e poi rimasti in attesa dell'intervento di altra pattuglia), avendo accennato all'indirizzo dei 4 poliziotti, una mossa di karate (sforbiciata andata a vuoto), veniva affrontato dai 4 odierni condannati, insieme, armati di manganelli (due dei quali addirittura risultati rotti, ed in primo tempo occultati), mediante pesantissimo uso di mezzi di violenza personale. Il giovane veniva, in definitiva, percosso in diverse parti del corpo, proseguendo i 4 agenti nella loro azione congiunta, anche quando il ragazzo (appena diciottenne), era ormai a terra e nonostante le sue invocazioni di aiuto (...basta ..aiutatemi...); fino a sovrastarlo letteralmente di botte, (ed anche a calci), e con il peso del loro corpo, ed in definitiva esercitando materialmente una tale pressione sul tronco del ragazzo, oramai a terra, per tenerlo immobilizzato, (peraltro continuando anche in tale frangente a percuoterlo, ed anche con il manganello), da provocarne uno stato prolungato di ipossia posizionale e lo schiacciamento del cuore tra le strutture osteo cartilaginee della colonna vertebrale e dello sterno, con conseguente lacerazione di vasi intramiocardici; fino a provocarne in definitiva la morte, allorquando il ragazzo era già ammanettato, e tenuto a terra in posizione prona, come venne trovato dai sanitari sopraggiunti, purtroppo, solo per constatarne il decesso.

1

Occorre qui evidenziare i seguenti passaggi argomentativi della Sentenza della Cassazione, per lumeggiare la responsabilità, ai fini in interesse : *"....Forlani, Segatto, Pontani e Pollastri posero in essere una violenta azione repressiva nei confronti di un ragazzo che si trovava da solo, in stato di visibile alterazione psicofisica, errando gravemente nella valutazione dei limiti fattuali della scriminante discendente dall'adempimento dei doveri di istituto e con riferimento alla misura della violenza contro la persona, ed all'impiego dei mezzi di coazione fisica, consentiti dall'ordinamento per vincere una resistenza all'Autorità o impedire la consumazione di gravi reati. In tali termini, la Corte di Appello di Bologna ha individuato i profili di colpa ascrivibile ai prevenuti ex art. 55 c.p., che riguarda la gestione mal ponderata dei poteri conferiti agli agenti di polizia in adempimento dei doveri di istituto. ..."*

Ha osservato poi la S.C., sul punto della cooperazione colposa, ex art. 113 c.p., ritenuta dai Giudici di merito, a carico degli imputati, indistintamente, che *"... la convergente attività degli operanti giustifica il coinvolgimento nella sfera di responsabilità ex art. 113 c.p., di tutti gli odierni imputati, secondo i richiamati principi in tema di colpa e di compartecipazione. La consapevolezza di agire in cooperazione, imponeva cioè, a ciascuno degli agenti, non solo di operare individualmente in modo appropriato, ma anche di interrogarsi sull'azione dei colleghi, se del caso agendo per regolarla, moderandola. Detta azione di reciproca vigilanza è mancata in tutti gli agenti e per tutti, dunque, si configura la colpa concorsuale che, per quanto detto, abbraccia sia la condotta - casualmente efficiente rispetto al decesso, come sopra considerato - di coloro che fisicamente ebbero a comprimere il corpo del ragazzo, schiacciandolo a terra, ammanettato con i polsi dietro la schiena, sia l'azione "agevolatrice" di chi, in tale frangente, senza manifestare alcun segno di dissenso rispetto all'azione altrui, continuò a percuotere il giovane in diverse parti del corpo, non curante delle richieste di aiuto del ragazzo... condotta proseguita, senza dissenso da parte di alcuno, sino all'arrivo dei Carabinieri e del personale di soccorso."*

Infine, in punto di prevedibilità dell'evento letale, appare pure opportuno riportare le pregnanti argomentazioni della sentenza della S.C. : *"...In riferimento alla prevedibilità dell'evento letale, quale conseguenza della condotta negligente posta in essere dai prevenuti, deve poi rilevarsi che i Giudici di merito hanno legittimamente considerato, secondo una valutazione ex ante, le risultanze che risultavano note agli agenti, nel momento di realizzazione della condotta criminosa. Sul punto la Corte di Appello di Bologna ha osservato : che i quattro agenti, dotati di esperienza, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, erano al corrente dei rischi per la salute derivanti dall'esercizio di una notevole, continuata e intensa forza sulla persona immobilizzata a terra, prima supina e poi prona, preventivamente ripetutamente percossa, quanto meno in riferimento ad una asfissia da restrizione; e che non è necessario, per la formulazione del giudizio di rimproverabilità colposa, che l'agente conosca dettagliatamente i meccanismi scientifici in ragione del quale si produce in concreto l'evento dannoso, derivante dalla violazione della regola cautelare...in tema di reati colposi, ai fini del giudizio di prevedibilità dell'evento, deve aversi riguardo alla idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno, non anche alla specifica rappresentazione in capo all'agente, dell'evento dannoso concretamente realizzatosi..."*

E' opportuno focalizzare altresì, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, confermato in appello, quanto in detta sede osservato, dopo il richiamo alla già esaustiva motivazione sul punto del primo Giudice, cui anche in questa sede si fa per necessità di sintesi espresso rinvio (v. pag. 563 e ss., sentenza Tribunale Ferrara, e pag. 231 e ss. sentenza di appello) : che il dato relativo alla incensuratezza, trattandosi di agenti di Polizia di Stato, si qualifica come condizione dovuta; che il fatto di reato, in relazione alla grave colpa accertata a carico degli imputati, è connotato da rilevante gravità, di per sé sola sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti; che parimenti decisivo, per negare le attenuanti generiche, era stato il comportamento processuale degli imputati, attesa la distorsione, sin dalle prime ore successive al delitto, di rilevanti dati probatori, posto che *"...Pubblici Ufficiali, privi di precedenti disciplinari, sono infatti, portatori di un ben diverso onere di lealtà e correttezza processuale, rispetto ad un imputato "comune", ed avrebbero dovuto portare un contributo di verità, ad onta delle manipolazioni ordite dai superiori. Il non avere*

2
Al

voluto, comunque, squarciare il velo della cortina di manipolazioni delle fonti di prova, tessuta sin dalle prime ore di quel 25 settembre, getta una luce negativa sulla personalità degli appellanti. Lo stesso "onorevole stato di servizio" dei quattro, documentato dalle loro difese, ben lungi dal costituire un elemento attenuante, connota negativamente la loro condotta, improntata alla violenza ingiustificata prima ed alla dissimulazione del vero poi, comportamenti che non hanno evidentemente trovato freno nello stato di servizio sino a quel momento immacolato. ...".

Sul trattamento sanzionatorio la Corte di Appello rilevava che "...infine la gravità del fatto è accentuata dal discredito che la condotta dei quattro appellanti ha comportato per il Corpo di Polizia cui ancora essi appartengono, implicitamente riconosciuta con il tempestivo e pingue risarcimento riconosciuto in via transattiva dal Ministero dell'Interno, prima della celebrazione del processo di appello. ...".

La S.C., nel ripercorrere i detti passaggi della motivazione dei Giudici di merito, in punto di diniego delle attenuanti generiche, osservava che "...Sul punto deve infine sottolinearsi che i giudici di merito hanno evidenziato - sviluppando un percorso argomentativo che si colloca nell'alveo dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che viene consolidandosi - che gli odierni imputati avevano anche omesso di fornire un contributo di verità al processo, da reputarsi doveroso per dei pubblici Ufficiali, a fronte delle manipolazioni delle risultanze investigative pure realizzate dai funzionari responsabili della Questura di Ferrara ed invero, la Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che il diritto del Pubblico Ufficiale di non esporre circostanze autoincriminanti, deve qualificarsi come recessivo, in riferimento agli atti di polizia giudiziaria, la cui rilevanza documentale non può essere sacrificata all'interesse difensivo del singolo verbalizzante. ...".

Tanto evidenziato, occorre dunque considerare la gravità della condotta delittuosa, anche se qualificata come colposa, per come accertata e ritenuta in via definitiva, a carico del Forlani, come dei coimputati, senza riconoscimento di ruoli marginali o secondari. Come bisogna considerare il comportamento oltremodo negativo tenuto dagli agenti, (indistintamente), dopo il fatto ed in ambito processuale, come ben stigmatizzato dal primo Giudice - "...alla gravità della colpa si associano gli aspetti negativi più propriamente processuali con l'assenza di concreti segni di pentimento e di consapevolezza degli errori commessi, tradottisi in palesi menzogne ed in ostacoli frapposti all'accertamento della verità..." - e da ultimo sottolineato dalla Cassazione.

La personalità del condannato, dunque, si presenta negativamente connotata da quanto fin qui esposto, evidenziandosi dal tutto, inaffidabilità, difetto di autocontrollo, assenza della capacità di gestire adeguatamente una situazione, quale quella in oggetto, che sia pure delicata, non era certo così eccezionale e tale da richiedere un'attività di contenimento di siffatte caratteristiche, addirittura rivelatasi letale, nei confronti di un ragazzo solo e disarmato, benché agitato e sia pure karateca, Come viene in evidenza la mancanza di attenzione per il dolore e la sofferenza della vittima, percossa e contenuta, fino a morirne. Ciò che tanto più è grave in quanto riferito ad appartenente alla Polizia di Stato, preposto alla salvaguardia ed alla tutela, sul campo, dei diritti e della sicurezza dei cittadini. Ed infatti, come detto, il giovane veniva percosso anche quando era già a terra e pur avendo chiesto, purtroppo inascoltato, aiuto. In questo contesto è peraltro emerso come il Pollastri, il cui manganello si rompeva durante l'azione (come quello del Forlani), nello spostarsi a più riprese verso l'auto di servizio, nel corso della fase di contenimento del ragazzo, per comunicare via radio o telefono, lasciando dunque di tanto in tanto la presa del ragazzo a terra, comunque pur sempre nel contempo trattenuto - e compresso, come detto - dai colleghi coimputati, continuasse anche in tale frangente a percuotere il giovane, stando in piedi (v. pag. 47 e ss., 216 e ss. sentenza appello). Del resto, risulta pure eloquente che il Pontani ebbe ad un certo punto a comunicare alla Centrale, a riprova della protratta aggressione "... l'abbiamo bastonato di brutto per mezz'ora..."; e d'altra parte, l'eccessivo ed inarrestabile accanimento dei poliziotti si evince anche dalla frase, anche questa oltremodo insensibile ed insieme eloquente, che la teste Tsague sente dire alla Segatto

3 

: " .. moderate che ci sono le luci accese..." (v. sentenza appello a pag. 48), a riprova tra l'altro della non necessità di siffatto accanimento e della possibilità di contenerlo.

Orbene, rileva il Tribunale che, a fronte del quadro negativo evidenziato dalla intera vicenda, fattuale e processuale, non è dato di individuare elementi concreti atti ad indicare una positiva evoluzione della personalità del soggetto. Ed infatti, al di là delle note positive di apprezzamento sul lavoro, che non hanno particolare significato ai fini in interesse, (anche considerato che il Forlani non pare più addetto a servizi esterni operativi, essendo attualmente in servizio presso il settore Polizia di frontiera di Tarvisio-Udine), e della stabile situazione familiare, (egli abita a Voghiera con la compagna, infermiera), null'altro può in pratica evidenziarsi. Non un atto concreto, atto ad indicare effettiva comprensione della vicenda delittuosa, connotata come sopra, e presa di distanza dalla stessa; nessuna manifestazione esplicita e concreta resipiscenza; non un gesto, anche solo simbolico, nei confronti della vittima o dei suoi familiari, cui peraltro, il risarcimento è stato pagato solo dallo Stato; non un gesto di riparazione sociale, e tanto meno di ricordo manifesto e di monito rispetto al ripetersi di simili comportamenti da parte di altri; bensì, le ormai note e pessime esternazioni su facebook, all'indirizzo della madre dell'Aldovrandi, proprio all'indomani della condanna definitiva, a denotare la riottosità del predetto ad accettare la pronuncia giudiziale, tanto più grave in quanto espressa da parte di appartenente alla P.S.. Riottosità, oltretutto, che ancora trapela dalla comunicazione di pretese scuse che il Forlani ha inteso poi rivolgere alla madre del povero Aldovrandi, dopo le esternazioni di cui sopra, (v. atti allegati dalla difesa e dal P.G.), continuando infatti ancora a professarsi innocente, al di là delle ormai definitive risultanze del processo. In linea con ciò, il Forlani conclude poi la citata comunicazione dicendo "...voglio chieder perdono - ovviamente, non per la morte violenta del giovane Aldovrandi - bensì " ...per quel mio contegno estemporaneo alle persone che ho citato nei miei messaggi.....per una reale presa di coscienza dell'errore commesso..." , ovvero per la imprudente - ed impudente - esternazione.

Infine, neanche la scarna relazione UEPE in atti fornisce contezza di seri e concreti elementi di resipiscenza da parte del soggetto, non essendo sufficiente la dichiarazione del suo "estremo rammarico per il tragico epilogo .." della vicenda, peraltro esprimendo tuttora "la tesi difensiva condotta durante il processo, che tende a ridurre la responsabilità....", come l'aver condiviso la proposta all'UEPE di effettuare un'attività di volontariato, sia pure per accompagnare persone disabili. In definitiva, per svolgere, solo ora, in vista della esecuzione della pena, un'attività di riparazione sociale, finora, dal 2005, neanche abbozzata. (V. Cass., I.n.31809,9.7.2009, Gobbo).

D'altra parte, occorre aggiungere che anche la sindrome ansioso - depressiva reattiva in trattamento, patologia che si è aggiunta al trauma distortivo al II dito mano dx, per cui egli è in aspettativa per malattia dal 22 giugno 2012, (in coincidenza, si noti, con la decisione definitiva della S.C., del 21.6.2012), a tuttora, come documentato in atti, appare a sua volta riconducibile alla reazione, per le conseguenze per sé medesimo, della condanna definitiva intervenuta, che egli continua a non volere accettare, rifiutando in pratica l'accertamento della sua responsabilità ed il rispetto per la giustizia, piuttosto che alla sofferenza indotta per la morte causata al giovane Aldovrandi, (ed infatti : "Il quadro dei sintomi sta virando verso una caratterizzazione più di tipo da depressione reattiva, probabilmente dovuto al fatto che fino all'ultimo grado di giudizio il soggetto conservava una quota di fiducia e di speranza che poi gli è stata completamente negata..", v. in tal senso la relazione psicologica dr. Secchieri in data 25.7.2012 allegata dalla difesa). Così come le richiamate pessime esternazioni pubbliche, denigratore per lo stesso Corpo di Polizia, tanto che intervennero per le debite scuse il Capo della Polizia ed il Questore di Ferrara, e nondimeno il Ministro dell'interno, v. atti allegati dal P.G.

In tale quadro, in definitiva, le dichiarazioni rese dal Forlani in udienza camerale, dinanzi a questo Tribunale, rappresentanti manifestazioni di intenti di attività di risarcimento e di riparazione sociale, appaiono tardive quanto strumentali, in vista della esecuzione della pena.

4 

In conclusione, non riesce il Tribunale ad individuare qualsivoglia elemento di meritevolezza atto a sostenere la concessione e poi la corretta fruizione, ai fini rieducativi, dei benefici penitenziari, atteso che nessun percorso di rieducazione e recupero può, in concreto, ipotizzarsi, in mancanza di quanto meno consapevolezza piena ed effettiva di quanto commesso dal condannato, specie in considerazione della sua qualità di P.U., che a maggior ragione avrebbe dovuto suscitare sentimenti di risipiscenza e di revisione, e sottomissione alla giustizia, piuttosto che reazioni riottose e scomposte dinanzi alla sentenza definitiva.

Ragioni per cui deve essere respinta ogni istanza, dall'affidamento alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter 1 bis O.P., richiesta in via subordinata, dal difensore in udienza, (ed in ipotesi anche di semilibertà, regime infatti incompatibile e con la qualità e l'attività di Poliziotto, come con l'aspettativa per malattia attualmente in corso).

P.Q.M.

sul parere conforme del P.G.,

visti gli artt. 47 e ss. O.P.

respinge le istanze di cui in premessa.

Manda la Cancelleria per i conseguenziali incombenti.

Bologna 24.1.2013

Il Magistrato rel. est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

9791 29 GEN 2013.....

IL CANCELLIERE





TRIBUNALE DI Sorveglianza di BOLOGNA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio il 22.1.2013, nelle persone dei Signori :

Dott. Francesco Maisto *PRESIDENTE*
Dott. Antonia Abiosi *Giudice rel.*
Dott. Stefania Centorino *ESPERTO*
Dott. Zdenka Zouharova *ESPERTO*

HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA

Visti gli atti relativi a Pollastri Luca, nato a Portomaggiore (FE), il 18.11.1970, residente a Ferrara via Pisacane n. 5, condannato con sentenza Tribunale di Ferrara, in data 6.7.09, confermata dalla sentenza in data 10.6.2011 della Corte di Appello di Bologna, definitiva il 21.6.2012, alla pena di anni 3 , mesi 6 di reclusione, per il delitto di cui agli artt. 589, 51, 55, 113 c.p., commesso il 25.9.2005 a Ferrara;
indulto : anni 3;
pena residua espianda : mesi 6;

Vista l'istanza di :
affidamento in prova ex art. 47 O.P. ;
detenzione domiciliare, ex art. 47 ter comma 1 bis O.P. ;
semilibertà;

sentite le parti,
a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza camerale,
osserva :

L'imputazione ed i fatti accertati in via definitiva, come dalle sentenze in atti, a carico del predetto e dei colleghi Forlani Paolo, Segatto Monica e Pontani Enzo, in danno del giovane Federico Aldrovandi, danno conto che questi, trovandosi la mattina del 25.9.2005, da solo, all'alba, in stato di agitazione psicofisica, probabilmente conseguito all'uso di sostanze, (dopo l'antefatto dello scontro con Polvani e Pollastri, intervenuti in un primo tempo e poi rimasti in attesa dell'intervento di altra pattuglia), avendo accennato all'indirizzo dei 4 poliziotti, una mossa di karate (sforbiciata andata a vuoto), veniva affrontato dai 4 odierni condannati, insieme, armati di manganelli (due dei quali addirittura risultati rotti, ed in primo tempo occultati), mediante pesantissimo uso di mezzi di violenza personale. Il giovane veniva, in definitiva, percosso in diverse parti del corpo, proseguendo i 4 agenti nella loro azione congiunta, anche quando il ragazzo (appena diciottenne), era ormai a terra e nonostante le sue invocazioni di aiuto (...basta ..aiutatemi...); fino a sovrastarlo letteralmente di botte, (ed anche a calci), e con il peso del loro corpo, ed in definitiva esercitando materialmente una tale pressione sul tronco del ragazzo, oramai a terra, per tenerlo immobilizzato, (peraltro continuando anche in tale frangente a percuoterlo, ed anche con il manganello), da provocarne uno stato prolungato di ipossia posizionale e lo schiacciamento del cuore tra le strutture osteo cartilaginee della colonna vertebrale e dello sterno, con conseguente lacerazione di vasi intramiocardici; fino a provocarne in definitiva la morte, allorquando il ragazzo era già

1

ammanettato, e tenuto a terra in posizione prona, come venne trovato dai sanitari sopraggiunti, purtroppo, solo per constatarne il decesso.

Occorre qui evidenziare i seguenti passaggi argomentativi della Sentenza della Cassazione, per lumeggiare la responsabilità, ai fini in interesse: "...Forlani, Segatto, Pontani e Pollastri posero in essere una violenta azione repressiva nei confronti di un ragazzo che si trovava da solo, in stato di visibile alterazione psicofisica, errando gravemente nella valutazione dei limiti fattuali della scriminante discendente dall'adempimento dei doveri di istituto e con riferimento alla misura della violenza contro la persona, ed all'impiego dei mezzi di coazione fisica, consentiti dall'ordinamento per vincere una resistenza all'Autorità o impedire la consumazione di gravi reati. In tali termini, la Corte di Appello di Bologna ha individuato i profili di colpa ascrivibile ai prevenuti ex art. 55 c.p., che riguarda la gestione mal ponderata dei poteri conferiti agli agenti di polizia in adempimento dei doveri di istituto. ...".

Ha osservato poi la S.C., sul punto della cooperazione colposa, ex art. 113 c.p., ritenuta dai Giudici di merito, a carico degli imputati, indistintamente, che "... la convergente attività degli operanti giustifica il coinvolgimento nella sfera di responsabilità ex art. 113 c.p., di tutti gli odierni imputati, secondo i richiamati principi in tema di colpa e di compartecipazione. La consapevolezza di agire in cooperazione, imponeva cioè, a ciascuno degli agenti, non solo di operare individualmente in modo appropriato, ma anche di interrogarsi sull'azione dei colleghi, se del caso agendo per regolarla, moderandola. Detta azione di reciproca vigilanza è mancata in tutti gli agenti e per tutti, dunque, si configura la colpa concorsuale che, per quanto detto, abbraccia sia la condotta - casualmente efficiente rispetto al decesso, come sopra considerato - di coloro che fisicamente ebbero a comprimere il corpo del ragazzo, schiacciandolo a terra, ammanettato con i polsi dietro la schiena, sia l'azione "agevolatrice" di chi, in tale frangente, senza manifestare alcun segno di dissenso rispetto all'azione altrui, continuò a percuotere il giovane in diverse parti del corpo, non curante delle richieste di aiuto del ragazzo... condotta proseguita, senza dissenso da parte di alcuno, sino all'arrivo dei Carabinieri e del personale di soccorso. ...".

Infine, in punto di prevedibilità dell'evento letale, appare pure opportuno riportare le pregnanti argomentazioni della sentenza della S.C.: "...In riferimento alla prevedibilità dell'evento letale, quale conseguenza della condotta negligente posta in essere dai prevenuti, deve poi rilevarsi che i Giudici di merito hanno legittimamente considerato, secondo una valutazione ex ante, le risultanze che risultavano note agli agenti, nel momento di realizzazione della condotta criminosa. Sul punto la Corte di Appello di Bologna ha osservato: che i quattro agenti, dotati di esperienza, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, erano al corrente dei rischi per la salute derivanti dall'esercizio di una notevole, continuata e intensa forza sulla persona immobilizzata a terra, prima supina e poi prona, preventivamente ripetutamente percossa, quanto meno in riferimento ad una asfissia da restrizione; e che non è necessario, per la formulazione del giudizio di rimproverabilità colposa, che l'agente conosca dettagliatamente i meccanismi scientifici in ragione del quale si produce in concreto l'evento dannoso, derivante dalla violazione della regola cautelare...in tema di reati colposi, ai fini del giudizio di prevedibilità dell'evento, deve aversi riguardo alla idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno, non anche alla specifica rappresentazione in capo all'agente, dell'evento dannoso concretamente realizzatosi...".

E' opportuno focalizzare altresì, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, confermato in appello, quanto in detta sede osservato, dopo il richiamo alla già esaustiva motivazione sul punto del primo Giudice, cui anche in questa sede si fa per necessità di sintesi espresso rinvio (v. pag. 563 e ss., sentenza Tribunale Ferrara, e pag. 231 e ss. sentenza di appello): che il dato relativo alla incensuratezza, trattandosi di agenti di Polizia di Stato, si qualifica come condizione dovuta; che il fatto di reato, in relazione alla grave colpa accertata a carico degli imputati, è connotato da rilevante gravità, di per sé sola sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti; che parimenti decisivo, per negare le attenuanti generiche, era stato il comportamento processuale degli imputati, attesa la distorsione, sin dalle prime ore successive al delitto, di rilevanti dati probatori, posto che "...Pubblici Ufficiali, privi di precedenti disciplinari, sono infatti, portatori di un ben diverso

2

onere di lealtà e correttezza processuale, rispetto ad un imputato "comune", ed avrebbero dovuto portare un contributo di verità, ad onta delle manipolazioni ordite dai superiori. Il non avere voluto, comunque, squarciare il velo della cortina di manipolazioni delle fonti di prova, tessuta sin dalle prime ore di quel 25 settembre, getta una luce negativa sulla personalità degli appellanti. Lo stesso "onorevole stato di servizio" dei quattro, documentato dalle loro difese, ben lungi dal costituire un elemento attenuante, connota negativamente la loro condotta, improntata alla violenza ingiustificata prima ed alla dissimulazione del vero poi, comportamenti che non hanno evidentemente trovato freno nello stato di servizio sino a quel momento immacolato. ...".

Sul trattamento sanzionatorio la Corte di Appello rilevava che "...infine la gravità del fatto è accentuata dal discredito che la condotta dei quattro appellanti ha comportato per il Corpo di Polizia cui ancora essi appartengono, implicitamente riconosciuta con il tempestivo e pingue risarcimento riconosciuto in via transattiva dal Ministero dell'Interno, prima della celebrazione del processo di appello. ...".

La S.C., nel ripercorrere i detti passaggi della motivazione dei Giudici di merito, in punto di diniego delle attenuanti generiche, osservava che "...Sul punto deve infine sottolinearsi che i giudici di merito hanno evidenziato - sviluppando un percorso argomentativo che si colloca nell'alveo dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che viene consolidandosi - che gli odierni imputati avevano anche omesso di fornire un contributo di verità al processo, da reputarsi doveroso per dei pubblici Ufficiali, a fronte delle manipolazioni delle risultanze investigative pure realizzate dai funzionari responsabili della Questura di Ferrara : ed invero , la Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che il diritto del Pubblico Ufficiale di non esporre circostanze autoincriminanti, deve qualificarsi come recessivo, in riferimento agli atti di polizia giudiziaria, la cui rilevanza documentale non può essere sacrificata all'interesse difensivo del singolo verbalizzante. ...".

Tanto evidenziato, occorre dunque considerare la gravità della condotta delittuosa, anche se qualificata come colposa, per come accertata e ritenuta in via definitiva, a carico del Pollastri, come dei coimputati, senza riconoscimento di ruoli marginali o secondari. Come bisogna considerare il comportamento oltremodo negativo tenuto dagli agenti, (indistintamente), dopo il fatto ed in ambito processuale, come ben stigmatizzato dal primo Giudice - "...alla gravità della colpa si associano gli aspetti negativi più propriamente processuali con l'assenza di concreti segni di pentimento e di consapevolezza degli errori commessi, tradottisi in palesi menzogne ed in ostacoli frapposti all'accertamento della verità ..." - e da ultimo sottolineato dalla Cassazione.

La personalità del condannato, dunque, si presenta negativamente connotata da quanto fin qui esposto, evidenziandosi dal tutto, inaffidabilità, difetto di autocontrollo, assenza della capacità di gestire adeguatamente una situazione, quale quella in oggetto, che sia pure delicata, non era certo così eccezionale e tale da richiedere un'attività di contenimento di siffatte caratteristiche, addirittura rivelatasi letale, nei confronti di un ragazzo solo e disarmato, benché agitato e sia pure karateca, Come viene in evidenza la mancanza di attenzione per il dolore e la sofferenza della vittima, percossa e contenuta, fino a morire. Ciò che tanto più è grave in quanto riferito ad appartenente alla Polizia di Stato, preposto alla salvaguardia ed alla tutela, sul campo, dei diritti e della sicurezza dei cittadini. Ed infatti, come detto, il giovane veniva percosso anche quando era già a terra e pur avendo chiesto, purtroppo inascoltato, aiuto. In questo contesto è peraltro emerso come il Pollastri, il cui manganello si rompeva durante l'azione (come quello del Forlani), nello spostarsi a più riprese verso l'auto di servizio, nel corso della fase di contenimento del ragazzo, per comunicare via radio o telefono, lasciando dunque di tanto in tanto la presa del ragazzo a terra, comunque pur sempre nel contempo trattenuto - e compresso, come detto - dai colleghi coimputati, continuasse anche in tale frangente a percuotere il giovane, stando in piedi (v. pag. 47 e ss., 216 e ss. sentenza appello). Del resto, risulta pure eloquente che il Pontani ebbe ad un certo punto a comunicare alla Centrale, a riprova della protratta aggressione "... l'abbiamo bastonato di brutto per mezz'ora."; e d'altra parte, l'eccessivo ed inarrestabile accanimento dei poliziotti si evince anche dalla frase,

anche questa oltremodo insensibile ed insieme eloquente, che la teste Tsague sente dire alla Segatto : “ .. moderate che ci sono le luci accese...” (v. sentenza appello a pag. 48), a riprova tra l'altro della non necessità di siffatto accanimento e della possibilità di contenerlo.

Orbene, rileva il Tribunale che, a fronte del quadro negativo evidenziato dalla intera vicenda, fattuale e processuale, non è dato di individuare elementi concreti atti ad indicare una positiva evoluzione della personalità del soggetto. Ed infatti, al di là delle note positive di apprezzamento sul lavoro, che non hanno particolare significato ai fini in interesse, (anche considerato che il Pollastri, Assistente Capo della P.S., spostato dopo il fatto presso il Centralino della Questura e Prefettura di Vicenza, è attualmente addetto alla vigilanza presso la Questura di Vicenza, e quindi -ovviamente- non più presso la sezione volanti della Questura o addetto a servizi esterni operativi), e della stabile situazione familiare, (egli abita a Ferrara con la moglie), null'altro può in pratica evidenziarsi.

Pur a fronte della condanna per fatto colposo, non è dato registrare un atto concreto, atto ad indicare effettiva comprensione della vicenda delittuosa, connotata come sopra, e presa di distanza dalla stessa; nessuna manifestazione esplicita e concreta di respiscenza; non un gesto anche solo simbolico nei confronti della vittima o dei suoi familiari, cui peraltro il risarcimento è stato pagato solo dallo Stato; non un gesto di riparazione sociale, e tanto meno di ricordo manifesto e di monito rispetto al ripetersi di simili comportamenti da parte di altri.

Neanche la scarna relazione UEPE, in atti fornisce contezza di seri e concreti elementi di respiscenza, non essendo sufficiente la mera esternazione, in quella sede, peraltro generica, di rammarico per “il tragico epilogo...” della vicenda, e la mera intenzione, sia pure seguita dalla individuazione di una associazione di volontariato, per svolgere, solo ora, in vista della esecuzione della pena, un'attività riparatoria, finora, dal 2005, neanche abbozzata. (V. Cass., I, n.31809, 9.7.2009, Gobbo).

D'altra parte, anche la mancata comparizione personale all'udienza camerale dinanzi a questo Tribunale, appare connotarsi di significato negativo, non dando modo al Collegio di verificare direttamente alcunché.

In conclusione, non riesce il Tribunale ad individuare qualsivoglia elemento di meritevolezza atto a sostenere la concessione e poi la corretta fruizione, ai fini rieducativi, dei benefici penitenziari richiesti, atteso che nessun avvio di percorso di rieducazione e recupero può in concreto ipotizzarsi. Pure in mancanza di autocritica, quanto meno sarebbe stato necessario registrare una qualche consapevole rilettura, non strumentale in limine di esecuzione, di quanto commesso dal condannato, specie in considerazione della sua qualità di P.U.

Dette ragioni militano per l'insufficienza e l'inidoneità di prescrizioni, ai fini delle misure alternative richieste.

Per cui deve essere respinta ogni istanza, dall'affidamento alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter 1 bis O.P., ed anche quella di semilibertà, atteso oltretutto che l'attività di lavoro ipotizzata come dagli atti, di appartenente alla Pol. S., è con tutta evidenza incompatibile con il regime stesso della semilibertà. (Cass., I, n.5061, 21.9.1999, Navone).

P.Q.M.

Sentito il parere del P.G.,
visti gli artt. 47 e ss. O.P.

respinge le istanze di cui in premessa.

Manda la Cancelleria per i conseguenziali incumbenti.

Bologna 22.1.2013

Il Magistrato rel. ast.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

29 GEN 2013

IL CAVALIERE





TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio il 22.1.2013, nelle persone dei Signori :

Dott. Francesco Maisto *PRESIDENTE*

Dott. Antonia Abiosi Giudice rel.

Dott. Stefania Centorino *ESPERTO*

Dott. Zdenka Zouharova *ESPERTO*

HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA

Visti gli atti relativi a Segatto Monica, nata a San Vito al Tagliamento (PN), il 4.7.1964, residente a Padova, via Fornasari n. 11, condannata con sentenza Tribunale di Ferrara, in data 6.7.09, confermata dalla sentenza in data 10.6.2011 della Corte di Appello di Bologna, definitiva il 21.6.2012, alla pena di anni 3 , mesi 6 di reclusione, per il delitto di cui agli artt. 589, 51, 55, 113 c.p., commesso il 25.9.2005 a Ferrara;
indulto : anni 3;
pena residua espianda : mesi 6;

Vista l'istanza di :
affidamento in prova ex art. 47 O.P.;
detenzione domiciliare, ex art. 47 ter comma 1 bis O.P.;
semilibertà;

sentite le parti,
a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza camerale,
osserva :

L'imputazione ed i fatti accertati in via definitiva, come dalle sentenze in atti, a carico della predetta e dei colleghi Forlani Paolo, Pollastri Luca e Pontani Enzo, in danno del giovane Federico Aldrovandi, danno conto che questi, trovandosi la mattina del 25.9.2005, da solo, all'alba, in stato di agitazione psicofisica, probabilmente conseguito all'uso di sostanze, (dopo l'antefatto dello scontro con Polvani e Pollastri, intervenuti in un primo tempo e poi rimasti in attesa dell'intervento di altra pattuglia), avendo accennato all'indirizzo dei 4 poliziotti, una mossa di karate (sforbiciata andata a vuoto), veniva affrontato dai 4 odierni condannati, insieme, armati di manganelli (due dei quali addirittura risultati rotti, ed in primo tempo occultati), mediante pesantissimo uso di mezzi di violenza personale. Il giovane veniva, in definitiva, percosso in diverse parti del corpo, proseguendo i 4 agenti nella loro azione congiunta, anche quando il ragazzo (appena diciottenne), era ormai a terra e nonostante le sue invocazioni di aiuto (...basta ..aiutatemi...); fino a sovrastarlo letteralmente di botte, (ed anche a calci), e con il peso del loro corpo, ed in definitiva esercitando materialmente una tale pressione sul tronco del ragazzo, oramai a terra, per tenerlo immobilizzato, (peraltro continuando anche in tale frangente a percuoterlo, ed anche con il manganello), da provocarne uno stato prolungato di ipossia posizionale e lo schiacciamento del cuore tra le strutture osteo cartilaginee della colonna vertebrale e dello sterno, con conseguente lacerazione di vasi intramiocardici; fino a provocarne in definitiva la morte, allorquando il ragazzo era già

1 *MA*

ammanettato, e tenuto a terra in posizione prona, come venne trovato dai sanitari sopraggiunti, purtroppo, solo per constatarne il decesso.

Occorre qui evidenziare i seguenti passaggi argomentativi della Sentenza della Cassazione, per lumeggiare la responsabilità, ai fini in interesse : *"...Forlani, Segatto, Pontani e Pollastri posero in essere una violenta azione repressiva nei confronti di un ragazzo che si trovava da solo, in stato di visibile alterazione psicofisica, errando gravemente nella valutazione dei limiti fattuali della scriminante discendente dall'adempimento dei doveri di istituto e con riferimento alla misura della violenza contro la persona, ed all'impiego dei mezzi di coazione fisica, consentiti dall'ordinamento per vincere una resistenza all'Autorità o impedire la consumazione di gravi reati. In tali termini, la Corte di Appello di Bologna ha individuato i profili di colpa ascrivibile ai prevenuti ex art. 55 c.p., che riguarda la gestione mal ponderata dei poteri conferiti agli agenti di polizia in adempimento dei doveri di istituto. ..."*

Ha osservato poi la S.C., sul punto della cooperazione colposa, ex art. 113 c.p., ritenuta dai Giudici di merito, a carico degli imputati, indistintamente, che *"... la convergente attività degli operanti giustifica il coinvolgimento nella sfera di responsabilità ex art. 113 c.p., di tutti gli odierni imputati, secondo i richiamati principi in tema di colpa e di compartecipazione. La consapevolezza di agire in cooperazione, imponeva cioè, a ciascuno degli agenti, non solo di operare individualmente in modo appropriato, ma anche di interrogarsi sull'azione dei colleghi, se del caso agendo per regolarla, moderandola. Detta azione di reciproca vigilanza è mancata in tutti gli agenti e per tutti, dunque, si configura la colpa concorsuale che, per quanto detto, abbraccia sia la condotta - casualmente efficiente rispetto al decesso, come sopra considerato - di coloro che fisicamente ebbero a comprimere il corpo del ragazzo, schiacciandolo a terra, ammanettato con i polsi dietro la schiena, sia l'azione "agevolatrice" di chi, in tale frangente, senza manifestare alcun segno di dissenso rispetto all'azione altrui, continuò a percuotere il giovane in diverse parti del corpo, non curante delle richieste di aiuto del ragazzo.....- precisando la S.C. in ordine alla Segatto - ... Le considerazioni svolte non consentono, pertanto, di distinguere neppure la posizione dell'agente Segatto, rispetto agli altri compartecipi, atteso che la prevenuta, secondo quanto insindacabilmente ritenuto in punto di fatto dai Giudici di merito, percuoteva le gambe dell'Aldovrandi, mentre gli altri colleghi tenevano schiacciato il ragazzo contro il terreno; e tale azione, per il fattore psichico di connessione ora richiamato si fonde con la complessiva condotta illecita posta in essere dagli agenti - che costituisce il fattore di innesco della sequenza causale che ebbe a determinare la morte del giovane, come sopra si è evidenziato - condotta proseguita, senza dissenso da parte di alcuno, sino all'arrivo dei Carabinieri e del personale di soccorso."*

Infine, in punto di prevedibilità dell'evento letale, appare pure opportuno riportare le pregnanti argomentazioni della sentenza della S.C. : *"...In riferimento alla prevedibilità dell'evento letale, quale conseguenza della condotta negligente posta in essere dai prevenuti, deve poi rilevarsi che i Giudici di merito hanno legittimamente considerato, secondo una valutazione ex ante, le risultanze che risultavano note agli agenti, nel momento di realizzazione della condotta criminosa. Sul punto la Corte di Appello di Bologna ha osservato : che i quattro agenti, dotati di esperienza, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, erano al corrente dei rischi per la salute derivanti dall'esercizio di una notevole, continuata e intensa forza sulla persona immobilizzata a terra, prima supina e poi prona, preventivamente ripetutamente percossa, quanto meno in riferimento ad una asfissia da restrizione; e che non è necessario, per la formulazione del giudizio di rimproverabilità colposa, che l'agente conosca dettagliatamente i meccanismi scientifici in ragione del quale si produce in concreto l'evento dannoso, derivante dalla violazione della regola cautelare...in tema di reati colposi, ai fini del giudizio di prevedibilità dell'evento, deve aversi riguardo alla idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno, non anche alla specifica rappresentazione in capo all'agente, dell'evento dannoso concretamente realizzatosi..."*

E' opportuno focalizzare, altresì, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, confermato in appello, quanto in detta sede osservato, dopo il richiamo alla già esaustiva motivazione sul punto del primo Giudice, cui, anche in questa sede si fa per necessità di sintesi espresso rinvio (v. pag. 563



e ss. , sentenza Tribunale Ferrara, e pag. 231 e ss. sentenza di appello) : che il dato relativo alla incensuratezza, trattandosi di agenti di Polizia di Stato, si qualifica come condizione dovuta; che il fatto di reato, in relazione alla grave colpa accertata a carico degli imputati, è connotato da rilevante gravità, di per sé sola sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti; che parimenti decisivo, per negare le attenuanti generiche, era stato il comportamento processuale degli imputati, attesa la distorsione, sin dalle prime ore successive al delitto, di rilevanti dati probatori, posto che *"...Pubblici Ufficiali, privi di precedenti disciplinari, sono infatti, portatori di un ben diverso onere di lealtà e correttezza processuale, rispetto ad un imputato "comune", ed avrebbero dovuto portare un contributo di verità, ad onta delle manipolazioni ordite dai superiori. Il non avere voluto, comunque, squarciare il velo della cortina di manipolazioni delle fonti di prova, tessuta sin dalle prime ore di quel 25 settembre, getta una luce negativa sulla personalità degli appellanti. Lo stesso "onorevole stato di servizio" dei quattro, documentato dalle loro difese, ben lungi dal costituire un elemento attenuante, connota negativamente la loro condotta, improntata alla violenza ingiustificata prima ed alla dissimulazione del vero poi, comportamenti che non hanno evidentemente trovato freno nello stato di servizio sino a quel momento immacolato. ..."*

Sul trattamento sanzionatorio la Corte di Appello rilevava che *"...infine la gravità del fatto è accentuata dal discredito che la condotta dei quattro appellanti ha comportato per il Corpo di Polizia cui ancora essi appartengono, implicitamente riconosciuta con il tempestivo e pingue risarcimento riconosciuto in via transattiva dal Ministero dell'Interno, prima della celebrazione del processo di appello. ..."*

La S.C., nel ripercorrere i detti passaggi della motivazione dei Giudici di merito, in punto di diniego delle attenuanti generiche, osservava che *"...Sul punto deve infine sottolinearsi che i giudici di merito hanno evidenziato - sviluppando un percorso argomentativo che si colloca nell'alveo dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che viene consolidandosi - che gli odierni imputati avevano anche omesso di fornire un contributo di verità al processo, da reputarsi doveroso per dei pubblici Ufficiali, a fronte delle manipolazioni delle risultanze investigative pure realizzate dai funzionari responsabili della Questura di Ferrara : ed invero , la Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che il diritto del Pubblico Ufficiale di non esporre circostanze autoincriminanti, deve qualificarsi come recessivo, in riferimento agli atti di polizia giudiziaria, la cui rilevanza documentale non può essere sacrificata all'interesse difensivo del singolo verbalizzante."*

Ciò posto, occorre dunque considerare la gravità della condotta delittuosa, anche se qualificata come colposa, per come accertata e ritenuta in via definitiva, a carico della Segatto, come dei coimputati, senza riconoscimento di ruoli marginali o secondari. Come bisogna considerare il comportamento oltremodo negativo tenuto dagli agenti, (indistintamente), dopo il fatto ed in ambito processuale, come ben stigmatizzato dal primo Giudice - *"... alla gravità della colpa si associano gli aspetti negativi più propriamente processuali con l'assenza di concreti segni di pentimento e di consapevolezza degli errori commessi, tradottisi in palesi menzogne ed in ostacoli frapposti all'accertamento della verità ..."* - e da ultimo sottolineato dalla Cassazione.

La personalità della condannata, dunque, si presenta negativamente connotata da quanto fin qui esposto, evidenziandosi dal tutto, inaffidabilità, difetto di autocontrollo, assenza della capacità di gestire adeguatamente una situazione, quale quella in oggetto, che sia pure delicata, non era certo così eccezionale e tale da richiedere un'attività di contenimento di siffatte caratteristiche, addirittura rivelatasi letale, nei confronti di un ragazzo solo e disarmato, benché agitato e sia pure karateca, Come viene in evidenza la mancanza di attenzione per il dolore e la sofferenza della vittima, percossa e contenuta, fino a morirne. Ciò che tanto più è grave in quanto riferito ad appartenente alla Polizia di Stato, preposto alla salvaguardia ed alla tutela, sul campo, dei diritti e della sicurezza dei cittadini. Ed infatti, come detto, il giovane veniva percosso anche quando era già a terra e pur avendo chiesto, purtroppo inascoltato, aiuto. In questo contesto è peraltro emerso come il Pollastri, il cui manganello si rompeva durante l'azione (come quello del Forlani), nello spostarsi a più

3

A

riprese verso l'auto di servizio, nel corso della fase di contenimento del ragazzo, per comunicare via radio o telefono, lasciando dunque di tanto in tanto la presa del ragazzo a terra, comunque pur sempre nel contempo trattenuto - e compresso, come detto - dai colleghi coimputati, continuasse anche in tale frangente a percuotere il giovane, stando in piedi (v. pag. 47 e ss., 216 e ss. sentenza appello). Del resto, risulta pure eloquente che il Pontani ebbe ad un certo punto a comunicare alla Centrale, a riprova della protratta aggressione "... *l'abbiamo bastonato di brutto per mezz'ora...*"; e d'altra parte, l'eccessivo ed inarrestabile accanimento dei poliziotti si evince anche dalla frase, anche questa oltremodo insensibile ed insieme eloquente, che la teste Tsague sente dire alla Segatto: "... *moderate che ci sono le luci accese...*" (v. sentenza appello a pag. 48), a riprova tra l'altro della non necessità di siffatto accanimento e della possibilità di contenerlo.

Orbene, rileva il Tribunale che, a fronte del quadro negativo evidenziato dalla intera vicenda, fattuale e processuale, non è dato di individuare elementi concreti atti ad indicare una positiva evoluzione della personalità del soggetto. Ed infatti, al di là delle note positive di apprezzamento sul lavoro, che non hanno particolare significato ai fini in interesse, (anche considerato che la predetta, assistente Capo della P.S., spostata dal 2007 presso la Questura di Padova, è attualmente addetta alla squadra di controllo passaporti e vigilanza portuale presso la Polizia di frontiera di Venezia, e quindi -ovviamente- non più presso la sezione volante della Questura o addetta a servizi esterni operativi), e della stabile situazione familiare, (abitando a Padova, con il compagno, appartenente alla Polizia di Stato), null'altro può in pratica evidenziarsi. Non un atto concreto, atto ad indicare effettiva comprensione della vicenda delittuosa, connotata come sopra, e presa di distanza dalla stessa; nessuna manifestazione esplicita e concreta di autocritica e di resipiscenza; non un gesto anche solo simbolico, nei confronti della vittima o dei suoi familiari, cui peraltro il risarcimento è stato pagato solo dallo Stato; non un gesto di riparazione sociale, e tanto meno di ricordo manifesto e di monito rispetto al ripetersi di simili comportamenti da parte di altri. Solo nella istanza in esame la generica quanto strumentale disponibilità "...*all'espletamento di tutte le attività prescritte dai servizi sociali cui venisse affidata in prova.*"... evidentemente per svolgere, solo ora, in vista della esecuzione della pena, un'attività riparatoria, finora, dal 2005, neanche abbozzata. (V. Cass., I, n.31809, 9.7.2009, Gobbo).

E d'altra parte, anche la mancata comparizione personale all'udienza camerale dinanzi a questo Tribunale, appare connotarsi di significato negativo, non dando modo al Collegio di verificare direttamente alcunché.

In tale situazione neanche appare necessario per il Tribunale acquisire la relazione UEPE, mancante, avendo già con quanto fin qui a disposizione tutti gli elementi necessari per la decisione. (Cass., I, n.5223, 28.9.1999, Sergio).

In conclusione, non riesce il Tribunale ad individuare qualsivoglia elemento di meritevolezza atto a sostenere la concessione e poi la corretta fruizione, ai fini rieducativi, dei benefici penitenziari, atteso che nessun percorso di rieducazione e recupero può in concreto ipotizzarsi, in mancanza di consapevolezza piena ed effettiva di quanto commesso dalla condannata, specie in considerazione della sua qualità di P.U., che a maggior ragione avrebbe dovuto suscitare sentimenti di resipiscenza e di revisione.


Ragioni per cui deve essere respinta ogni istanza, dall'affidamento alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter 1 bis O.P., ed anche quella di semilibertà, atteso oltretutto, che l'attività di lavoro di cui sopra, di appartenente alla Pol. S. è con tutta evidenza incompatibile con il regime stesso della semilibertà. (Cass., I, n.5061, 21.9.1999, Navone).

P.Q.M.

sul parere conforme del P.G.,
visti gli artt. 47 e ss. O.P.




respinge le istanze di cui in premessa.
Manda la Cancelleria per i conseguenziali incombenti.
Bologna 22.1.2013
Il Magistrato rel. est.



Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 29 GEN 2013



25